

Signori

L'ozio ed il vagabondaggio, quando non sono energicamente repressi dalla legge, ^{sono} ~~di funesta influenza sulle~~ ~~l. i. t.~~ ^{gravisimi mali} origine di ~~floridi~~.

L'ozioso ed il vagabondo possono considerarsi come in permanente reato, frodano la Società dalla parte che da ogni cittadino le si deve, e non si può concepire come possano, privi quali sono di mezzi, esistere, senza supporre una continua sequela di truffe, di larcioni e di simili reati.

All'ozioso o vagabondo già indurito per lunga abitudine nel vizio, molti provvedere con pena adeguata che rendendolo intento impotente o mal fare, giova sino a richiamarlo sul retto sentiero.

Quanto ai giovani, per quali hanno maggiore speranza di ravvicimento, devono i genitori, i cittadini, il Governo con ogni modo intervenire, perché altrimenti sorgerà una generazione ~~int~~, viziate di ogni bruttura, ~~parte del vizio condiziona al qua~~ ~~l'opprobrio~~.

Per troppo, dall'attenta disamina dei giudiziari Registri appare, che grave è il male, e che radicale vuol essere il rimedio, giacché ben si

può affermare che degl'impotati, il maggior numero è di giovani dai 18 ai 28 anni.

È voto universale della popolazione che si provveda a tali crescenti mali, e perciò noi non esitammo a compilare speciali disposizioni, le quali, sembrai possano raggiungere lo scopo da tutti gli uomini onesti desiderato.

Noi abbiamo creduto che ognuno possa denunciare un ozioso al Giudice di Maniamento, il quale, accertata la verità della denuncia, obblighi l'impotato a farsi a stabile lavoro.

Quando poi, ciò non ostante, perseveri nell'ozio, allora, verrà gradualmente assoggettato a pene severe, a misura che più difficile si dimostrerà il suo ravvicinarsi sul buon sentiero, e tali pene proponiamo di portarle fino alla relegazione ed al carcere non minore d'anni cinque.

Quanto ai minori d'età, si lascia che i padri o tutori soddisfacciano all'obbligo che loro incombe di provvedere all'educazione dei loro amministrati, e non esitammo di assoggettare i genitori o tutori a pena corrispondente, quando sia provata la loro negligenza nel soddisfare a questo loro dovere.

Il ritiro dei minori dovrà sempre aver luogo in una casa di lavoro, sia per tenerli lontani dal consorzio d'altri già troppo viziosi e mal consigliati, sia per avviarli in avvenire ad una vita onesta.

Lasciammo sempre ai Tribunali di provvedere, sia per escludere ogni arbitrio, sia per escludere Giurisdizioni eccezionali.

Pensi, vediamo necessari la disposizione, per cui in quanto alla prima denuncia d'ozio, si presta fede al denunziante rivestito di pubblico carattere, e tolti all'imputato l'obbligo di addurre con prova l'accusa. Ciò nasce anche dal genere di prova, perchè essendo negativo - per parte del denunziante, è difficile o somministrarsi.

117. Sono molti che coll'esercizio di negozii ambulanti sfuggono al controllo dell'amministrazione di sicurezza pubblica, e quindi possono impunemente essere vagabondi: vengono pertanto i medesimi con questo progetto assoggettati all'obbligo di procurarsi di licenza per tali negozii, affinchè si possa conoscere se realmente per procurarsi il vitto, attendano a tali mestieri.

Nelle città di numerosa popolazione, mal potrebbe spiegarsi l'azione dell'amministrazione di sicurezza pubblica, se non si assoggettano i padroni di case, e dezzinanti e simili alla consegna della persona cui danno alloggio, e quindi si provveda al difetto con multe.

Infine, è generale lamento, che i furti di campagna si moltiplicano, sicchè mal guardata sarebbe la proprietà, e dei piccoli furti si fa scuola ai più gravi misfatti. A tale oggetto provvede ora la legge del 16 genn. 1868, se non che varie delle disposizioni in sanzionata non sarebbero più consentanee ai principii dello Statuto.

Abbiamo perciò creduto di doverci intanto presen-
tare alcuni articoli che desunti in parte da
quella Legge, ed applicati ora regolarmente dai
Tribunali ordinari, possono supplire alle lacune
che, in tal parte, tutti lamentiamo esistere nella
nostra Legislazione.

Colle riferite disposizioni, qualora siano san-
zionate dal Parlamento, è avviso del referente
parere a sufficienza l'Amministrazione di
Pubblica Sicurezza in grado di esercitare un'azione
più efficace per la prevenzione dei delitti gravi,
e per la tutela della proprietà.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno

Il predetto Nostro Ministro è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di

Legge Provvisoria

Articolo primo.

Gli oziosi di cui nell'art. 450 del Codice Penale saranno denunciati al Giudice di Mandamento, il quale li farà precettare con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

Egli procederà occorrendo ad informazioni sommarie, dopo le quali dovrà pronunciare inappellabilmente l'assolutoria dell'imputato, o fargli passare sotto missione di darsi a stabile lavoro, facendo di tutto constare con appositi verbali senza spesa.

In caso che il precettato o trattato si rifiuti a passare la sottomissione, si osserverà il disposto dell'art. 53 del Cod. Pen.

Copia dell'atto di sottomissione sarà trasmessa all'Autorità Politica Provinciale.

Le denunce in iscritto per parte degli agenti di sicurezza pubblica, o dei Carabinieri, saranno sufficienti per stabilire la qualità d'ozioso per l'applicazione di quest'articolo, salvo prova contraria a somministrarsi dall'imputato.

Articolo secondo.

Nel caso di contravvenzione alla passata sotmissione, l'ozioso sarà arrestato, e presentato al Giudice di Mandamento, il quale, accertata legalmente la recidività, lo farà tradurre avanti il Tribunale di prima cognizione per l'applicazione della pena comminata dall'art. 482 del Codice Penale.

Articolo terzo.

Nel caso di nuova recidiva, gli oziosi saranno condannati: in maggiori d'età, colla pena del carcere per anni due, in minori ad essere tenuti in uno stabilimento agricolo od industriale per anni due; potranno però dopo sei mesi essere reclamati dai loro Genitori o tutori, i quali passino sotmissione di avviarli a stabile lavoro.

In questo caso, saranno posti sotto la sorveglianza della polizia, e sulla denuncia di nuova oziosità, saranno condannati a nuova detenzione sino alla maggiore età, ovverchè la durata non sia minore di due anni.

Articolo quarto.

La pena sopra stabilita pel caso di recidiva, sono egualmente applicabili ai vagabondi.

Articolo quinto.

Alla pena sopra stabilita per gli oziosi e vagabondi, andrà sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale ordinato, non però mai minore di un anno.

Articolo sesto.

Quando un ozioso o vagabondo maggiore d'età scontata la pena di cui nell'art. terzo, ricadesse nello stesso reato, potrà essere condannato alla relegazione, od alla pena del carcere per tempo non minore d'anni cinque.

Articolo settimo

I ragazzi minori d'anni quattordici, che si trovassero oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori

che passeranno sotto missione di attendere alla loro educazione professionale.
 Quando sarà constatata la negligenza di essi genitori o tutori, potranno questi essere condannati alla multa di lire cinquante alle cento sessanta od al carcere da uno a tre mesi, ed i ragazzi fatti ritirare in uno stabilimento pubblico o in larvo, sinché abbiano appreso un mestiere o professione.

Così parimenti saranno fatti ritirare que' ragazzi, i quali non ostante la cura di loro genitori o tutori, non vogliono darsi a stabil lavoro.

Qualora detti ragazzi siano privi di genitori od altre persona che possono rappresentarli legalmente, saranno fatti come sovra ritirare.

Potranno però essere richiamati da qualunque cittadino, il quale offra sufficiente garanzia per la futura educazione del ragazzo, nei modi e condizioni sopra specificate per ragazzi aventi genitori o tutori.

Articolo ottavo.

In tutti i casi contemplati negli art. 6 e 7 per rilascio o rinvio dei minori, provvederà sommariamente il Tribunale di 1^a Legnizione.

Delle Professioni o negozi ambulanti.

Articolo nono.

Nessuno potrà senza licenza dell'Autorità di Sicurezza Pubblica del Comune in cui è domiciliato, andare in giro in altri Comuni, e specialmente sulle fiere, sui mercati od altre casine segregate pel commercio ambulante di chincaglieria, di gioielli od altre merci e pel mestiere di calzajo, staguajo e simili, né vendere sulle piazze o per le vie, cancellotte, scapolari o vivote immagini; paste, confetti o liquori; né farla da sensale od intermedietore ambulante, o servitor di piazza e simili.

La licenza è valida per corso di un anno dalla sua data.

Articolo decimo.

La colui che chiede la licenza, intendo esercitare la sua professione in più Provinia, l'Autorità che rilascia la licenza, dovrà farne espressa menzione nella medesima.

La medesima però avviso all'Autorità Provinciale.

Articolo undecimo.

Per ottenere la licenza di cui negli art. precedenti, dovranno richiedere giustificare che col mezzo del commercio ed industrie a cui si dedicano possono procurarsi una sufficiente sussistenza.

Articolo duodecimo.

La licenza sarà sempre estensiva, a semplice richiesta, agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, ai Carabinieri e Guardia Vigili ed Appartori.

Se l'esercitante si rifiuta a darne visione, se allega di non averla presa in sé o di averla smarrita, o presenta una licenza che non gli appartiene, e con-
fessa di esserne sprovvisto, ed è fuori della Provincia per cui l'ottenne, potrà essere arrestato per esser presentato all'Autorità di Sicurezza Pubblica del luogo ove ne segue l'arresto.

Articolo decimo terzo.

Gli arrestati saranno diffidati di non più esercitare senza la prescritta licenza, oppure rimessi al Giudice di Mandamento che potrà condannarli senza formalità ad un'ammenda estensibile a Lire quindici, ed anche agli arresti per giorni tre.

I recidivi saranno sempre condannati agli arresti.

Articolo decimo quarto.

Sarà punito con ammenda estensibile a Lire quindici o agli arresti estensibili a giorni tre colui che avrà rimesso la propria licenza per farne uso.

Le pene sopra stabilite cessano quando risulterà dal complesso delle circostanze che l'esercizio di uno dei detti mestieri è tenuto per necessario a cavar il reato di oziosità o vagabondaggio.

In questo caso si farà luogo alle disposizioni sanzionate per gli oziosi e vagabondi.

Della consegna agli Inquilini.

Articolo decimo quinto.

Nelle Città, Capo Luoghi di Provincia, e la cui popolazione eccede le

10/m anime, sarà obbligatoria la consegna all'Autorità politica di tutti gli inquilini di una casa; tale consegna sarà fatta a diligenza dei padroni; i quali, in caso di omissione, saranno condannati per la prima volta all'ammenda di L. 15.

In caso di recidiva, sotto l'ammenda estensiva a L. 50.

Tale consegna sarà fatta all'Autorità Politica locale.

Articolo decimo sesto.

Nessuno potrà tenere pensione o persona a vergina, né affittare camera o appartamento subdiziati, né altrimenti somministrare alloggio per mendicare senza licenza del Sindaco: tale licenza sarà sempre registrata e iscritta all'Ufficio di Sicurezza pubblica.

Articolo decimo settimo.

Dovranno tutte le pensioni tenere un registro affogliato secondo il modulo che sarà dal Governo determinato per inscrivere giornalmente le persone che alloggiavano, colla designazione del prenome, nome, professione, età, ultimo domicilio, della provenienza e direzioni, delle carte di cui sono muniti e colla data dell'arrivo o partenza.

Articolo decimo ottavo.

Estratto di tali registri sarà trasmesso ogni sera, come è stabilito per gli osti ed albergatori, dai tenenti pensione o persona a vergina.

Articolo decimo nono.

Inoltre, saranno tali persone tenute a un'ispezione dei registri agli Uffici di pubblica sicurezza, ed all'Arma dei Carabinieri.

Articolo vigesimo.

I contraventori agli art. 16, 17, 18 e 19 saranno condannati per la prima volta all'ammenda di L. 25.

In caso di recidiva a quella di L. 50, sempre colla sussidiaria degli arresti.

Furti di campagna.

Articolo vigesimo primo.

Alla fine di ogni semestre, il Consiglio Comunale formerà una nota delle persone sospette per furti di campagna e per incolite pascoli recedenti nel Comune o che vi hanno abitato nel corso del semestre.

Questa nota sarà trasmessa al Giudice di Allontanamento, il quale farà passare atto di sottomissione ai notati d'astenersi per l'avvenire in ogni reato relativo.

Articolo vigesimo secondo.

Se nel numero delle persone annotate si trovanno minori, il loro padre o l'avo, o il tutore rispettivamente si dovranno per cura del Sindaco far comparire nante il Giudice, il quale li assoggerà alla sottomissione di regola attentamente alla condotta dei minori. Indotti.

Articolo vigesimo terzo.

Qualora il minore venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze del processo, apparisca che non abbiano attentamente vegliato sul medesimo, saranno puniti colla pena degli arresti.

Articolo vigesimo quarto.

Qualora alcuno fra gli individui inscritti nella nota come soliti a tenere bestiame ai incolite pascoli, ne tenga in numero non corrispondente ai mezzi che ha notoriamente per mantenerlo, il Sindaco ne stimerà verbale che trasmetterà al Giudice di Allontanamento.

Questi, assunte, ora di rosso, le ulteriori informazioni che avrà opportuna, e sentito l'imputato nella sua difesa, gli ordinerà di ridurre entro il termine perentorio di 30 giorni il bestiame eccedente.

In caso di trasgressione all'ordinanza del Giudice, egli manderà eseguire la vendita del bestiame riconosciuto eccedente all'atto pubblico, e le relative spese saranno prelevate sul prezzo del medesimo ricavato.

Si farà luogo all'appello dall'ordinanza del Giudice nei casi anzidetti, quando il bestiame di cui fu prescritta la vendita, ecceda il valore di L. 20.

Il Tribunale di Loggionara in questo caso procederà sommariamente.

due

Articolo vigesimo quinto.

Ove insorgano urgenti indizii che stiano degl'individui di cui all'art. 21 ritenga legna, biada, o altri frutti o prodotti di campagna di provenienza foresta, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono capo-luoghi di Mandamento, in procedura il sindaco coll'assistenza di un Consigliere.

Propendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si farà depositare lo stesso detentore nel carcere del Mandamento, o nella Camera di sicurezza del Comune.

Articolo vigesimo sesto.

Chiunque dopo aver passato la sottomissione, verrà sorpreso sulle campagne, nei boschi, o sulle strade con legna, biada, o altri frutti rurali, e non saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestato e tratto nanti il Giudice.

L'indicazione della provenienza degli oggetti dovrà sempre esser precisa e pronta.

L'allegazione di non sapere da chi s'iansi rinvenuti gli oggetti, d'averli trovati e simili, non escluderanno l'imputazione di furto.

Articolo vigesimo settimo.

Nei casi d'arresto preveduti dalli art. 25 e 26, come in tutti i casi in cui il furto di campagna sarà altrimenti provato, se il valore degli oggetti sequestrati o rubati non eccede la somma di Lire venti, ed i furti non sono accompagnati da circostanze aggravanti, o connessi con reati d'altro genere, gli arrestati saranno giudicati in via sommaria dal Giudice del Mandamento, il quale per la prima volta applicherà la pena degli arresti, con multa o esteriorità, anche al doppio del Maximum a termini dell'art. 120 del Codice Penale.

In caso di recidiva, la pena sarà d'un mese di carcere, ed il nome del delinquente sarà iscritto colla qualifica di ladro di campagna, sovra un cartello affisso all'albo pretorio, colla data della sentenza e colla pena pronunciata.

Articolo vigesimo ottavo.

Nell'applicazione della pena, il Giudice potrà computare il tempo

Durante il quale il condannato sarà stato trattenuto in arresto prima della sentenza.

Articolo vigesimo nono.

Le sentenze pronunciate nei suddetti giudizi sommarii sono inappellabili.

Articolo trentesimo.

Quando un individuo già punito come recidivo secondo l'art. 27, verrà nuovamente arrestato nei casi previsti dagli art. 28 e 26, ancorchè gli oggetti sequestrati o rubati non eccedano la predetta somma di L. 20, pronunzierà il Tribunale di 1^{ma} cognizione.

Articolo trentesimo primo.

Gli individui condannati dal Tribunale di 1^{ma} cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale fissato, non che però non sia minore di un anno.

Articolo trentesimo secondo.

Gli oggetti sequestrati, ed il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento, si fossero venduti nella forma prescritta dalle vigenti Leggi, non essendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice ne avrà fatto pubblicare ed affiggere all'Albo pretorio del luogo in cui il furto fu commesso, saranno per ordine del medesimo rimessi alle Opere Pie dello stesso luogo, ed in difetto, a quella del luogo più vicino.

Articolo trentesimo terzo.

La pena sopra comminata per furti di campagna, sarà applicabile agli individui colti a parolare indebitamente nei fondi altrui.

Disposizioni Generali.

Articolo trentesimo quarto.

Gli Intendenti e Questori potranno rispettivamente merce apposite Manifesti rammentare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti in vigore, sia per provvedere in esecuzione delle Leggi stesse, che alla conservazione dell'ordine pubblico, ed alla tutela della proprietà. Questi Manifesti possono contenere la comminazione di pena, purché ne escedano la natura e i limiti di quelle di semplice polizia previste dall'art. 738 del Codice Penale.

Per le contravvenzioni per le quali non sarà stata comminata alcuna pena, s'intenderà applicabile lo stesso art. 738.

Tali Manifesti dovranno sempre essere preventivamente visati dal Ministro dell'Interno, salvo i casi d'urgenza in cui si procurerà il più sollecitamente possibile tale approvazione.

Articolo trentesimo quinto.

Nelle occasioni di Fiore, Mercati, Feste ed altre straordinarie, in Sindaci nelle Città e Comuni, in cui è ad essi affidata l'amministrazione di pubblica sicurezza potranno egualmente con Manifesti dare le disposizioni d'urgenza per l'ordine e sicurezza.

Potranno egualmente comminare le pene di cui all'art. 738 del Codice Penale.

Roma il 17^{mo} Dicembre 1881.

Giuseppe Emanuele

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli
affari di Guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Articolo unico.

Il Cavaliere De Genova di Pettinengo Colonnello d'Artiglieria Reggente
l'Azienda Generale di Guerra è incaricato d'intervenire alle Camere
Legislative quale Commissario e di sostenere la discussione dei Bilanci
passivi per l'esercizio 1852, delle Aziende Generali di Guerra, e dell'Artiglieria,
Fortificazioni e Fabbriche Militari dallo stesso Dicastero dipendenti.

Lo stesso Ministro di Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto
che sarà registrato al Controllo Generale.

Dati, Torino addì 28. dicembre 1851.

Reg.^{to} al post. M. Generale
Vaddi 29. Dicembre 1851.
Reg.^{to} 143. Patenti a P. 167.
M. Reina